

Spett.le
CELLI IMPIANTI S.R.L.
Via Fioretti n. 24
ANCONA

1

a mezzo pec
cellimpianti@cg.legalmail.it

**Oggetto: Antiquarium di Pompei. Servizio di noleggio di gruppo frigo sostitutivo.
Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023.
CIG: Z3C3C05724.**

Lo scrivente Parco Archeologico di Pompei (C.F. 90083400631), in persona del suo Direttore Generale, (d'ora poi citato in forma abbreviata come "Amministrazione"), visto il provvedimento prot. 7716 del 24.07.2023 con il quale è stato nominato responsabile Unico del Progetto l'ing. Vincenzo Calvanese; visto il decreto n. 254 del 27.07.2023 con il quale il Parco Archeologico di Pompei, ha disposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, di affidare il servizio di noleggio di un gruppo frigorifero di potenza KW 50 all'operatore economico Celli Impianti s.r.l. (P.I. 02201760424), (d'ora poi citato in forma abbreviata come "Impresa"), affida a codesta società le prestazioni di cui all'oggetto alle condizioni e con le modalità di seguito specificate, che si intenderanno integralmente accettate con la sottoscrizione della presente lettera d'ordine.

Art. 1. Oggetto dell'appalto

Il Parco Archeologico di Pompei ha la necessità di noleggiare un gruppo frigorifero provvisorio per infrescare gli ambienti delle aree museali dell'edificio denominato Antiquarium ubicato nell'area archeologico di Pompei (NA).

Si riporta di seguito un'elencazione delle tipologie di attività che rientrano nel servizio oggetto dell'appalto: a) noleggio del gruppo frigorifero, b) trasporto, movimentazione e scarico (gru) in sito, c) installazione, smontaggio e trasporto in sede.

L'elencazione delle attività di cui sopra è fatta a titolo esplicativo ma non esaustivo e non esonera l'Impresa dalla esecuzione delle ulteriori attività o sotto attività che dovessero rendersi necessarie nello svolgimento del servizio.

Art. 2. Durata contrattuale

L'appalto avrà la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto. Nelle more della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 17, comma 8, e 50, comma 6, del D.lgs. 36/2023.

L'affidatario, preso atto della suddetta facoltà, si impegna senza riserve ad avviare l'esecuzione del contratto nei modi e nei tempi richiesti dall'Amministrazione.

Art. 3. Corrispettivo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato in euro 4.700,00 oltre IVA.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione del servizio. Codesta Società non potrà esigere dal Parco Archeologico di Pompei, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Società si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione al termine della integrale esecuzione del servizio ed a seguito delle attività di controllo amministrativo-contabile esercitate dall'Amministrazione, in virtù di quanto previsto dagli artt. 18 e 26 del D.M n. 49/2018.

Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito a 30 gg dalla data di ricevimento fattura.

La fattura dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta certificata pa-pompei@pec.cultura.gov.it mediante sistema di fatturazione elettronica. Il Codice ufficio di destinazione per la fatturazione elettronica censito nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni è il seguente: Codice IPA KTF671. La fattura dovrà fare riferimento al contratto cui si riferisce e dovrà obbligatoriamente indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente affidamento.

Art. 4. Penali e mezzi di tutela

Per ogni per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio l'Amministrazione applicherà, salvo i casi di accertata forza maggiore, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali eventualmente erogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto unilateralmente *ex art.* 1456 cod. civ.. Resta salvo il diritto del Parco Archeologico di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori eventuali danni patiti.

Art. 5. Divieto di subappalto e di cessione del contratto

Tenuto conto della peculiarità della prestazione non è ammesso il subappalto.

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità del contratto medesimo.

Articolo 6. Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

6.1 Nella esecuzione del servizio l'Impresa dovrà relazionarsi e coordinarsi con il personale di riferimento indicato dall'Amministrazione.

6.2 L'Impresa è obbligata ad eseguire tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, per la completa realizzazione del servizio oggetto dell'affidamento anche se non esplicitamente dettagliato nella presente lettera di invito. Tutti i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso nello svolgimento del servizio dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

6.3 L'Impresa si obbliga fornire il personale necessario all'utilizzo del bene noleggiato, dotato di tutte le qualifiche richieste dalla legge.

6.4 L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

6.5 L'Impresa si impegna espressamente ad osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione. L'Impresa si impegna

espressamente ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

6.6 L'Impresa si obbliga a consentire alla Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6.7 L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività.

6.8 Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del servizio. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui sopra, il Parco Archeologico di Pompei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'affidamento ai sensi dell'art.1456 cod. civ..

6.9 In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1671 cod. civ., il Parco Archeologico di Pompei può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo pec, che dovrà pervenire all'appaltatore prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, il Parco riconoscerà all'Affidatario i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

6.10 L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

6.11 Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ove previste.

Art. 7. Responsabilità e garanzie

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare, anche per responsabilità dei propri dipendenti e/o collaboratori, in dipendenza della prestazione, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi, anche in sede giudiziale.

Art. 8. Recesso anticipato

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023, potrà esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del richiamato decreto legislativo.

Art. 9. Risoluzione

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, potrà risolvere il contratto all'avverarsi di una delle condizioni previste dal medesimo articolo. In tale ipotesi L'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'Amministrazione ha, altresì, diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora venga accertato un grave inadempimento dell'Impresa o il difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 94 D.lgs. 36/2023 e per violazione del divieto di cessione del contratto.

In tali ipotesi l'Impresa avrà diritto al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente affidamento, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, esso dovrà comunicare il numero di conto corrente dedicato con indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Altresì, si

obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. così come previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

Art. 11. Protocollo di legalità

Con la sottoscrizione della presente lettera l'Impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Parco Archeologico di Pompei di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.; si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Pompei e la Prefettura.

Art. 12. Verifica e Responsabile del Progetto

La verifica della regolare esecuzione del servizio sarà effettuata dal responsabile del Progetto ing. Vincenzo Calvanese (email di contatto: vincenzo.calvanese@cultura.gov.it)

Art. 13. Normativa applicabile – Foro competente

Il rapporto contrattuale è sottoposto alla disciplina delle vigenti norme civili e fiscali del diritto italiano. Per eventuali controversie relative alla esecuzione, interpretazione e applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torre Annunziata.

Art. 14. Dati personali

Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR) si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto e per l'eventuale

successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Parco Archeologico di Pompei.

La presente lettera di incarico è immediatamente impegnativa a far data dalla sua sottoscrizione per accettazione da parte dell'Impresa.

per accettazione
CELLI IMPIANTI SRL
il l.r.p.t.

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

